

**Delibera Originale del Consiglio Comunale**

N. <b>59</b> del Reg. Data: <b>30.10.2020</b>	OGGETTO	Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani anno 2020. Approvazione delle tariffe
--	---------	--

L'anno **duemilaventi** addì **trenta** del mese di **Ottobre** alle ore 20:30 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Pedara "Dott. Pippo Pappalardo" del Palazzo di Città "Arch. Giuseppe Nicosia".

Alla convocazione in seduta d'urgenza del Consiglio Comunale di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI			Presenti	Assenti
1. Sig.a	Agosta	Olga	X	
2. Dott.	Bonaccorsi	Salvatore	X	
3. Prof.	Consoli	Giuseppe	X	
4. Rag.	Consoli	Marina Adriana	X	
5. Ins.	Consoli	Marisa	X	
6. Dott.ssa	De Luca	Agnese	X	
7. Sig.	Fallica	Antonio	X	
8. Rag.	Laudani	Francesco Antonio D	X	
9. Dott.	Laudani	Mario	X	
10. Dott.	Pappalardo	Domenico		X
11. Ins.	Petralia	Laura Giovanna		X
12. Ins.	Pezzino	Domenica	X	
13. Geom.	Sambataro	Alfio	X	
14. Ins.	Scirè Calabrisotto	Domenico	X	
15. Avv.	Spitaleri	Bruno Basilio	X	
16. Rag.	Torrisi	Salvatore	X	
TOTALI			14	2

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, presiede il Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani, nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale. Assiste il Segretario Generale Dott. Giuseppe Scilla.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori Consiglieri: Rag. Torrisi Salvatore e Dott. Laudani Mario della lista "Vivi Pedara", e Ins. Pezzino Domenica della lista "Pedara Libera".

La seduta è pubblica.

Partecipa per l'Amministrazione Comunale il Sindaco Arch. Alfio Cristaudo.

E' altresì presente il Responsabile del Settore Finanziario – Tributario Dott.ssa Giovanna Greco.

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Scilla avvalendosi della collaborazione del personale dell'ufficio preposto all'assistenza all'Organo.

**Il Presidente del Consiglio Comunale Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani interviene** e legge l'oggetto del secondo punto all'ordine del giorno: "Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani anno 2020. Approvazione delle tariffe", successivamente passa la parola alla dottoressa Greco per illustrare la proposta

**Il Responsabile del Settore Finanziario – Tributario Dott.ssa Giovanna Greco interviene:** "Buonasera, questa proposta prevede di sfruttare quella che è una possibilità offerta dalla normativa vigente che ci dà la possibilità di approvare momentaneamente, quali tariffe per l'anno 2020, le stesse approvate per l'anno 2019 confermando dunque le stesse tariffe dell'anno 2019, fermo restando che poi, entro il 31 dicembre dell'anno in corso, si dovrà provvedere alla determinazione e all'approvazione del piano tariffario per l'anno 2020. Qualora dovessero esserci delle differenze tra il piano tariffario 2020, che dovrà essere approvato entro il 31 dicembre e il piano tariffario dell'anno scorso, che momentaneamente viene approvato per l'anno in corso, questa differenza sarà ripartita nei tre anni successivi".

**Il Presidente del Consiglio Comunale Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani interviene e legge** il contenuto finale del verbale del parere dei Revisori dei Conti n. 19/2020, allegato quale parte integrante al presente atto.

**Il Consigliere Comunale Sig. Antonio Fallica interviene:** " Dottoressa, non ho capito, il recupero in tre anni delle eccedenze in negativo o in positivo? Ragionando col buon senso e non tecnicamente, nel 2020 dovremmo avere dei costi minori di discarica, perché nei mesi di lockdown il conferimento in discarica, ad esempio, dei commercianti, è stato molto meno quindi, in teoria, le differenze del piano tariffario tra 2020 e 2019 dovrebbero essere in negativo, minori rispetto al 2019, nel senso che le tariffe del 2020 dovrebbero essere minori rispetto al 2019".

**Il Responsabile del Settore Finanziario – Tributario Dott.ssa Giovanna Greco interviene:** "Questo poi avrà ripercussioni nell'anno successivo"

**Il Consigliere Comunale Sig. Antonio Fallica interviene:** "Lei poco fa ha detto che questa differenza viene spalmata in 3 anni"

**Il Responsabile del Settore Finanziario – Tributario Dott.ssa Giovanna Greco interviene:** "Se dovesse esserci una differenza"

**Il Consigliere Comunale Sig. Antonio Fallica interviene:** " E perché in tre anni se è in negativo? Nel saldo del 2020 che sarà mandato, immagino, a febbraio, posso comprendere se è in positivo che significa pagare di più da parte del cittadino ma se è in negativo, significa che il cittadino paga di meno quindi perché non si fa a saldo la proposta?"

**Il Responsabile del Settore Finanziario – Tributario Dott.ssa Giovanna Greco interviene:**

" Quando noi faremo la bollettazione a saldo, nel saldo si terrà conto e si spalma sui tre anni il maggiore costo"

Alle ore 20:20 entra il Consigliere Dott. Pappalardo Domenico

Presenti n. 15 Consiglieri

Assenti n. 1 Consigliere (Ins. Petralia Laura Giovanna)

**Il Consigliere Comunale Dott. Mario Laudani interviene:**" Scusate la proposta di delibera recita *di provvedere entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione e approvazione del piano tariffario dei rifiuti e recuperare l'eventuale eccedenza*, se c'è una eccedenza, e se non c'è, è come dice Lei, a dicembre faremo il conguaglio e scomputeremo".

**Il Consigliere Comunale Prof. Giuseppe Consoli interviene:** "Presidente, io facevo parte del vecchio Consiglio Comunale e così come tanti altri avevamo avuto il desiderio di votare questa proposta qualche mese prima perché riconosciamo la necessità di intervenire sulle tariffe sia per quanto riguarda la giusta gestione delle finanze del Comune sia per quanto riguarda la gestione dei rifiuti intesa anche come stipendi ai dipendenti della ditta che svolge questo lavoro. Quindi, ci troviamo ad approvare una delibera che, personalmente, avevo sollecitato già dal primo gennaio del 2020, l'approviamo con grande ritardo e speriamo che questa modalità di approvazione in extremis venga naturalmente dimenticata. Quindi, faccio appello all'Amministrazione perché nel futuro, soprattutto per quel che riguarda il piano finanziario delle tariffe della gestione dei rifiuti, si faccia prima possibile, perché in questi giorni mi pare di aver visto,

giustamente, arrivare, anche se con ritardo, la bollettazione alle famiglie e tutti lamentano il fatto che la bollettazione è stata fatta in ritardo quindi bisogna tenere conto che visto che si deve pagare e paghiamo un servizio, il servizio viene svolto dodici mesi l'anno ed è giusto che l'utente paghi almeno in rate che siano frazionate e naturalmente riferite agli anni in cui il servizio è stato svolto, quindi noi approviamo certamente con senso di responsabilità la delibera che precedentemente era stata portata all'attenzione del Consiglio e auspichiamo che la nuova Amministrazione si faccia carico di approvare gli atti importanti e necessari per tempo senza rinviare a date che non portano beneficio alcuno”.

**Il Sindaco Arch. Alfio Cristaudo interviene:** “Accolgo il suggerimento del Consigliere Consoli ma già lo condividevo, perché è estremamente importante anticipare il più possibile, negli anni a venire, la bollettazione anche per ottimizzare la gestione della cassa corrente e quindi cercare di agevolare i cittadini a pagare in maniera più dilazionata ma allo stesso tempo poter avere una maggiore disponibilità di incasso ed essere anche pronti nel poter pagare nei tempi dovuti anche il servizio, cercheremo al limite del possibile di rispettare questo binomio di attività. A maggior ragione, alla base di quello che stiamo attendendo in questi giorni, la possibilità di avviare il nuovo servizio dove giustamente nel momento in cui avremo la certezza del capitolato e quindi dei servizi è altrettanto nostro dovere chiedere che vengano eseguiti tali servizi per quello che sono stati concordati nell'ambito della gestione della gara ed è altrettanto doveroso da parte nostra poter corrispondere il servizio pattuito”.

**Il Consigliere Comunale Sig. Antonio Fallica interviene:** “Sindaco, più che la volontà che sono certo che è Sua, si deve augurare di non avere un Collegio dei Revisori dei Conti che le manda il parere sulla proposta oltre i tempi di regolamento, penso che questo sia l'augurio che Le faccio da come si evince anche da quello che avete letto, però Le devo fare una piccola nota. Lei sa perfettamente il motivo per cui stiamo discutendo, adesso questa delibera e sa perfettamente perché sono arrivate adesso a casa le bollette alle persone. Dunque, nel suo profilo Facebook, quando risponde a un cittadino, non può rimandare alla vecchia Amministrazione, cito testualmente, nel suo profilo Lei, o chi per Lei, rispondendo a una cittadina che Le chiede sull'invio di questa bolletta, Lei dice che non è stata inviata da questa Amministrazione ma da quella precedente. Francamente, può anche spiegare il motivo se vogliamo essere onesti intellettualmente”

**Il Sindaco Arch. Alfio Cristaudo interviene:** “Le cose, però, andrebbero dette per intero e bisognerebbe leggere anche le domande precedenti, quando mi si chiede perché non ho inviato le bollette io ho risposto “sono state inviate”, dopodiché mi è stato chiesto “perché le ho inviate in ritardo” ed io ho risposto semplicemente “sono state inviate non da questa amministrazione, da quella precedente” e quando ho avuto prontezza che l'invio fosse avvenuto, lo ho semplicemente comunicato quindi non era né per polemizzare né per screditare, c'era una domanda ben precisa ed io ho risposto ad una domanda ben precisa, non era una questione di voler polemizzare ma semplicemente di assumermi anche la responsabilità se sono atti che ho fatto io oppure no. Non c'è stata nessuna polemica, anzi hanno polemizzato nei miei confronti come se l'avessi mandata io in ritardo, ho semplicemente precisato che non era volontà mia e quindi non è una critica nei confronti di nessuno e ritengo che la notizia sia stata data in maniera corretta”.

**Il Presidente del Consiglio Comunale Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani,** non essendovi ulteriori interventi procede alle dichiarazioni di voto

**Il Consigliere Comunale Sig. Antonio Fallica in qualità di Capo Gruppo del Gruppo “Pedara Libera”** interviene: “Così come espresso nel precedente Consiglio Comunale in cui abbiamo detto ed esplicitato che le delibere che derivano dalla precedente Amministrazione ovviamente saranno da noi supportate, noi dichiariamo voto favorevole”

**Il Consigliere Comunale Prof. Giuseppe Consoli in qualità di Capo Gruppo del Gruppo “Vivi Pedara”** interviene: “Così come espresso dal Capogruppo della lista “Pedara Libera” anche noi votiamo con responsabilità un atto importante senza entrare in nessuna polemica e riteniamo comunque che qualcosa si poteva fare prima. Esprimiamo voto favorevole”.

Procedutosi a votazione a scrutinio palese, per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

Presenti n. 15 Consiglieri                      Assenti n. 1 (Ins. Petralia Laura Giovanna)

Voti Favorevoli: n. 15 (unanimità)

Voti Vontrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Pertanto, ad esito della superiore votazione,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi i superiori interventi;

Vista la proposta di deliberazione di C.C. n. 21 del 24.09.2020 posta agli atti consiliari e che si allega alla presente, per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto l'Ord. Amm.vo EE.LL. vigente in Sicilia;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la sopra riportata votazione;

### **DELIBERA**

di approvare la proposta di C.C. n. 21 del 24.09.2020 che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

**Il Presidente del Consiglio Comunale Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani** pone a votazione palese, per alzata di mano, di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.

Procedutosi a votazione a scrutinio palese, per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

Presenti n. 15 Consiglieri Assenti n. 1 (Ins. Petralia Laura Giovanna)

Voti Favorevoli: n. 15 (unanimità)

Voti Votrari:n. 0

Astenuti: n. 0

E pertanto,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'esito della votazione

### **DELIBERA**

di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione.



Registro Proposte N. 21 del 24.09.2020  
 ASSESSORATO O UFFICIO PROPONENTE  
 SETTORE AFFARI FINANZ. E TRIBUT.

## Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. del Reg. Data:	OGGETTO	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI AGLI URBANI ANNO 2020. APPROVAZIONE TARIFFE.
----------------------	---------	--

### IL SETTORE FINANZE – TRIBUTI ED ECOLOGIA

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 738 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, disciplinano la TARI;
- con delibera n. 443 del 31 ottobre 2019 l'Autorità di regolazione energia reti e ambienti (ARERA), ha introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 comma 527 della legge n. 205/2017 al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- con delibera di ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019 sono state introdotte nuove disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e che i documenti di riscossione, che saranno emessi dai Comuni con popolazione residente uguale o superiore a 5.000 abitanti, dal 1° luglio 2020 dovranno contenere le indicazioni riportate in tale delibera, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;
- che l'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- che con delibera di Consiglio comunale n. 33 del 05/09/2014 è stato approvato il regolamento per la disciplina della TARI;

RICHIAMATO:

- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 che prevede in particolare la validazione del piano finanziario da parte dell'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili adeguati di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni, per la definitiva approvazione. In attesa di quest'ultima, si applicano quali prezzi massimi del servizio di gestione dei rifiuti, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;
- in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge 147/2013, il quale stabilisce che: *"il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*;

VISTO:

- il D.P.R. 158/1999 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 1, comma 651, della legge n. 147/13, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;

TENUTO CONTO che:

- le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007;
- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI;

VISTO:

- l'art. 1, comma 653, della Legge 147/2013, che stabilisce che i Comuni, a decorrere dal 2018, sono tenuti ad avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi del servizio rifiuti e, quindi, nella definizione delle tariffe della TARI;
- le "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge 147/2013", emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2019, con le quali è stato affermato che: *"Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il Comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti"*;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 1 comma 169 della legge n. 296/06 le tariffe e le aliquote dei tributi comunali devono essere deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette delibere, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio di riferimento ma entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- in mancanza di approvazione entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, si applicano le tariffe e le aliquote dell'anno precedente;
- l'art. 107 comma 4 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ha differito al 30 giugno 2020 il termine, stabilito solo per l'anno 2020 dal comma 683-bis della legge n. 147/2013, per l'approvazione di tariffe ma non dei regolamenti TARI;
- la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi articolo 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., secondo le modalità indicate al comma 15-bis del medesimo articolo;
- la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), nonché il regolamento, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul portale del federalismo fiscale, a condizione che essa avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce, con invio, da parte del Comune, al ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, entro e non oltre il 14 ottobre;
- il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92, modificato dall'art. 38-bis del decreto legge. n. 124/2019, è fissato nella misura del 5%, del tributo collegato al servizio rifiuti solidi urbani, deliberato dal Comune, commisurato alla superficie imponibile, salvo diversa deliberazione della città metropolitana di Catania;

- che per l'anno 2020 il termine per approvare il bilancio di previsione è stato differito in un primo momento dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 al 31/07/2020;

- che la legge di conversione del D.l rilancio 34/2020 n. 77 del 17 luglio 2020 oltre a prorogare il termine di approvazione del bilancio degli enti locali al 30 settembre ha abrogato il comma 4 dell' articolo 107 del DI 18/2020 che portava le tariffe TARI al 30 giugno 2020 per allineare l'approvazione delle delibere tributarie al nuovo termine di approvazione dei bilanci degli enti locali;

- che ai sensi dell'art. 107 n. 5 del già citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

**VISTA** la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020);

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

**VISTE** le leggi regionali n. 48/1991 e n. 30/2000;

**VISTO** L'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente in Sicilia;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 32 del 24/09/2018;

**VISTO** il parere dell'Organo di Revisione Economico-Finanziaria in data 28/09/2020, acquisito ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

**VISTI** i pareri favorevoli sotto riportati, resi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000


### **PROPONE**

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento
2. di confermare per l'anno 2020, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, le tariffe della TARI nella stessa misura di quelle adottate per l'anno 2019 già approvate con delibera di consiglio comunale n. 25 del 29/03/2019 e indicate nell'allegato alla presente delibera che ne forma parte integrante;
3. provvedere entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e recuperare l'eventuale eccedenza di costi risultanti nel piano economico finanziario 2020 nelle tre annualità 2021,2022,2023;
4. Di dare atto che eventuali agevolazioni spettanti ai soggetti colpiti a seguito dell'emergenza Covid 19 con chiusura delle attività economiche nei mesi di marzo/maggio saranno conguagliati con la rata di saldo;
5. di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale.
6. Di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267.

Sulla superiore proposta si esprimono i seguenti pareri:


La sottoscritta Dott.ssa Greco Giovanna responsabile del Servizio, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ESPRIME, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere di regolarità tecnica FAVOREVOLE, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

IL RESPONSABILE FINANZE – TRIBUTI ED ECOLOGIA  
Dott.ssa Giovanna Greco



La sottoscritta Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 49 e dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, vista la proposta in oggetto, attesta che ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ed esprime parere favorevole di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE FINANZE – TRIBUTI ED ECOLOGIA  
Dott.ssa Giovanna Greco



Comune di Pedara

Cl. 2.14

N. 0021398 E 28/09/2020



# COMUNE DI PEDARA

Città Metropolitana di Catania

Piazza Don Bosco - centralino 095.7028111 - fax 095.7028112

## Verbale n. 19/2020

**Oggetto:** Determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2020.

L'anno 2020, il giorno 29 del mese di settembre,

**29.09.2020**

### **L'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente**

composto da:

*Orazio Mammino – Presidente;*

*Rosa Leone – componente;*

*Giovanni Gerardo Greco – componente.*

si è adunato per esaminare, discutere ed esprimere il relativo parere sulla proposta di deliberazione inerente all'oggetto.

### **Premesso che:**

- L'Ente, con pec del 25.09.2020, prot. 21223, ha provveduto a trasmettere a questo Organo di Revisione Economico Finanziario la proposta di deliberazione - per il Consiglio Comunale - n. 21 del 24.09.2020 avente ad oggetto: "*Gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani anni 2020. Approvazione Tariffe*";
- l'articolo 1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'I.M.U. e della TASI, anche della TARI - Tassa sui Rifiuti;
- l'articolo 1, comma 641 e seguenti, della Legge 27.12.2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni, disciplinano la TARI;
- l'articolo 1, comma 683, della Legge 27.12.2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni, stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'articolo 1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27.12.2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;
- con delibera n. 443 del 31.10.2019 l'Autorità di regolazione energia reti e ambienti (ARERA), ha introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 527, della Legge 27.12.2017, n. 205 al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

- con delibera n. 444 del 31.10.2019 la stessa l'Autorità di regolazione energia reti e ambienti (ARERA), ha introdotto nuove disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e che i documenti di riscossione, che saranno emessi dai Comuni con popolazione residente uguale o superiore a 5.000 abitanti, dal 1° luglio 2020 dovranno contenere le indicazioni riportate in tale delibera, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

#### Considerato che

- il piano economico finanziario (P.E.F.) ha lo scopo di fornire gli elementi contabile – amministrativi per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) e deve prevedere un'illustrazione dettagliata delle caratteristiche del servizio di gestione, in modo da giustificarne i costi che in esso sono contenuti;
- le tariffe della TARI devono garantire la copertura integrale del costo del servizio determinato dal Piano Economico Finanziario (P.E.F.) che riguarda i rifiuti solidi urbani e quelli assimilati secondo i dettami del D.P.R. 27.04.1998, n. 158 e dalle norme di Legge in materia;
- l'articolo 6 della deliberazione ARERA n. 443 del 31.10.2019 prevede in particolare la validazione del piano finanziario da parte dell'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili adeguati di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni, per la definitiva approvazione. In attesa di quest'ultima, si applicano quali prezzi massimi del servizio di gestione dei rifiuti, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

#### Tenuto conto che

- che ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del già citato Decreto Legge 17.03.2020, n. 18, coordinato con la Legge di conversione 24.04.2020, n. 27 i Comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi da 654 e 683, della legge 27.12.2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal P.E.F. per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
- con l'approvazione del Decreto Legge 26.10.2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19.12.2019, n. 1579, viene modificato l'allegato 1 al D.P.R. 27.04.1998, n. 158 per la categoria degli studi professionali, introducendo anche la nuova modalità di riversamento del TEFA;

#### Atteso che

- l'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, fissa al 31 dicembre il termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- con i Decreti del Ministero dell'Interno del 13.12.2019 e del 28.02.2020 è stato differito il termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno 2020-2022 prima al 31 marzo 2020 e successivamente al 30 aprile 2020;
- all'articolo 107, comma 2, del Decreto Legge 17.03.2020, n. 18, coordinato con la Legge di conversione 24.04.2020, n. 27, viene stabilito che "per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge";
- l'articolo 106, comma 3 bis, della Legge 17.07.2020 n. 77, di conversione del Decreto Legge 19.05.2020, n. 34 ha ulteriormente rinviato al 30 settembre la scadenza del bilancio di previsione 2020;

- ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, viene pertanto confermata l'autorizzazione per gli enti locali all'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data del 30 settembre 2020;

#### Rilevato che

- l'articolo 15 bis del Decreto Legge 30.04.2019, n. 34, convertito dalla Legge 28.06.2019, n. 58, ha innovato l'articolo 13 del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201 introducendo il comma 15-ter con cui viene stabilito che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle tariffe approvate per l'anno precedente, mentre per i versamenti in scadenza dopo il 1° dicembre si applicano le tariffe TARI approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato;
- i versamenti TARI, la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti (regolamenti e determinazione delle tariffe), inviati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dall'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201, modificato dall'articolo 15-bis del Decreto Legge 30.04.2019, n. 34, entro il 14 ottobre e pubblicati entro il 28 ottobre;
- gli atti relativi a TARI, come confermato dalla circolare del MEF n. 2/DF del 22.11.2019, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul citato sito del MEF e che in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

#### Atteso che

- l'articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, prevede *"le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- l'articolo 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448 dispone che:  
*"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:  
 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*.
- l'articolo 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 dispone che: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;
- l'articolo 13 del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214, come modificato dall'articolo 15 bis del Decreto Legge 30.04.2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.06.2019, n. 58, alla lettera a), stabilisce testualmente: *"a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ..."*;

- l'articolo 13 del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214, come modificato dall'articolo 15 bis del Decreto Legge 30.04.2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.06.2019, n. 58, alla lettera b), stabilisce testualmente: *"a decorrere dall'anno 2020, le delibere ed i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta su reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. ...."*;

#### **Preso atto**

- della deliberazione n. 158/2020/R/RIF del 05.05.2020, dell'Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA) con la quale ha adottato misure per la tutela delle utenze non domestiche soggette a sospensione a causa dell'emergenza COVID-19 che tuttavia non prevede le modalità di copertura degli oneri connessi alle misure di tutela, prevedendo espressamente che: *"al fine di garantire, in una logica di sistema, l'equilibrio economico e finanziario del settore e le connesse condizioni di sostenibilità per i fruitori del servizio, sia opportuno rinviare a un successivo provvedimento l'individuazione di primi elementi volti alla copertura degli oneri connessi alle citate misure di tutela ..... omissis"*;

#### **Esaminata**

- la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione oggetto del presente verbale;

#### **Visti**

- il D.P.R. 27.04.1998, n. 158, che disciplina il metodo per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa della tassa sui rifiuti ed in particolare l'articolo 8 disciplinante il Piano Economico Finanziario e la prescritta relazione;
- il regolamento comunale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) ed in particolare la parte che disciplina la Tassa sui Rifiuti - TARI (Capo IV) - approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 29.04.2016;
- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- i principi contabili generali e applicati;
- i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;

**esprime**

**parere favorevole** della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 24.09.2020 avente ad oggetto: "Gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani anni 2020. Approvazione Tariffe".


**avverte**

In sede di approvazione del P.E.F. 2020 si dovrà prevedere l'adozione delle misure di tutela per il recupero della eventuale eccedenza di costi risultanti dalla differenza fra quelli che saranno indicati nel piano economico finanziario per l'anno 2020 - da approvare entro il 31 dicembre - e quelli previsti dal P.E.F. relativo all'anno 2019 e delle relative tariffe.

**rimane**


**in attesa di conoscere definitivamente le modalità ed i criteri che saranno individuati per la quantificazione del Piano Economico Finanziario per l'anno 2020**, al fine di verificare l'equilibrio di parte corrente e quello complessivo nel bilancio dell'esercizio per l'anno 2020 e per il triennio 2020-2022 ed evitare una eventuale contrazione delle entrate tributarie e dei flussi di cassa.

Del ché si dà atto della presente seduta con il presente verbale che, previa lettura, viene confermato dalla sottoscrizione che segue.




f.to Orazio Mammìno

**L'Organo di Revisione Economico Finanziario**



f.to Rosa Leone



f.to Giovanni Gerardo Greco

ID	COMUNE	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU, SPAZZAMENTO E RACCOLTA DIFFERENZIATA (CRT+CRD+CSL)	COSTO PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO (CGG)	COSTO PERSONALE COMUNALE ADDETTO AL SERVIZIO (CGG)	COSTO SERVIZI EXTRA (CRT)	ALTRI COSTI PER SERVIZI (CARC)	ALTRI COSTI PER SERVIZI (CCD)	CONFERIM.TI IN DISCARICA E PERCOLATO (CTS)	CONFERIM.TI RIFIUTI DIFFERENZ. (CRD)	PROVENTI DA RACCOLTA DIFFERENZ. (CRD)(-)	COMPARTI.NE PROVENTI DA RACCOLTA DIFFERENZ. (CRD)	ALTRI COSTI PER SERVIZI (AC)	CONTRIBUTO MIUR (AC) (-)	TOTALE COSTI 2018 IVA INCLUSA
11	PEDARA	553.704,25	830.556,38		30.000,00	79.700,75	41.055,87	491.345,75	194.246,30	50.000,00		22.257,00	5.817,00	<b>2.187.049,30</b>

ID	COMUNE	Servizi gestione CdR CCD	Quota costi ufficio ecologia gestione gara CCD	Quota costi uffici comunali e altro CCD	Servizi di Riscossione CARC	Simeto Ambiente servizi di riscossione CARC	Simeto Ambiente quota costi liquidazione CCD	Quota costi SRR CCD	Voci di rettifica CCD	Totale Altri Costi IVA inclusa
11	PEDARA	2.928,00				79.700,75	29.670,45	8.457,42		120.756,62

		RIPARTIZIONE TARIFFA	
id	comune	UD	UND
11	PEDARA	84,00%	16,00%

id	comune						ΣTF
		CGG	AC	CARC	CCD	CK	
11	PEDARA	830.556,38	16.440,00	79.700,75	41.055,87		967.753,00

id	comune	Costi da coprire con parte variabile della tariffa				ΣTV	ΣT
		CTS	CRT	CRD conferimenti	CRD (-) proventi		
11	PEDARA	491.345,75	583.704,25	194.246,30	-50.000,00	1.219.296,30	2.187.049,30

id	comune	UD		UND	
		Quota TF	Quota TV	Quota TF	Quota TV
11	PEDARA	812.912,52	1.024.208,89	154.840,48	195.087,41

id	comune	num. comp.	superficie (mq)	numero utenze	Ka	Kb	tariffa fissa UD €/mq	gettito tariffa parte fissa	tariffa variabile UD €/utenza	gettito tariffa parte variabile	gettito totale previsto
1		365.636	3.009	0,81	1,00	0,87	319.644,40	92,18	277.407,65	597.052,05	
2		159.751	1.177	0,94	1,80	1,01	162.070,72	165,92	195.359,74	357.430,46	
3		127.469	941	1,02	2,30	1,10	140.325,92	212,01	199.590,81	339.916,73	
4		122.514	928	1,09	3,00	1,18	144.127,00	276,54	256.630,19	400.757,20	
5		30.431	212	1,10	3,60	1,19	36.127,84	331,85	70.352,07	106.479,91	
6 o più		9.280	66	1,06	4,10	1,14	10.616,64	377,94	24.868,42	35.485,06	
<b>totale</b>		<b>815.081</b>	<b>6.334</b>				<b>812.912,52</b>		<b>1.024.208,89</b>	<b>1.837.121,42</b>	

PIANI TARIFFARI 2019 - ELABORAZIONE TARI - V1.XLS


Calcolo tariffe UND - Pietra

id	attività	n. utenze	superficie PF (mq)	superficie PV (mq)	Kc (min=N; max=X)	Kc	Kd (min=N; max=X)	Kd	tariffa fissa UD €/mq	gettito tariffa parte fissa	tariffa variabile UND €/mq	gettito tariffa parte variabile	gettito totale previsto
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	21	10.876	10.876	X	0,63	X	5,50	1,79	19.482,30	2,24	24.378,84	43.861,14
2	Cinematografi e teatri	-	0	0	X	0,47	X	4,12	1,34	0,00	1,68	0,00	0,00
3	Automesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	29	2.950	2.950	X	0,44	X	3,90	1,25	3.690,67	1,59	4.688,87	8.379,53
4	Campaggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1	49	49	X	0,74	X	6,55	2,10	103,10	2,67	130,80	233,90
5	Stabilimenti balneari	-	0	0	X	0,59	X	5,20	1,68	0,00	2,12	0,00	0,00
6	Esposizioni, autosaloni	4	468	468	X	0,57	X	5,04	1,62	758,49	2,05	961,30	1.719,79
7	Aberghi con ristorante	1	137	137	X	1,41	X	12,45	4,01	549,25	5,07	695,14	1.244,39
8	Aberghi senza ristorante	-	0	0	X	1,08	X	9,50	3,07	0,00	3,87	0,00	0,00
9	Casa di cura e riposo	5	1.320	1.320	X	1,09	X	9,62	3,10	4.091,01	3,92	5.175,24	9.266,25
10	Ospedali	-	0	0	X	1,43	X	12,60	4,07	0,00	5,14	0,00	0,00
11	Uffici, agenzie, studi professionali	65	4.016	4.016	X	1,17	X	10,30	3,33	13.360,11	4,20	16.858,23	30.218,34
12	Banche ed istituti di credito	2	384	384	X	0,79	X	6,93	2,25	862,56	2,82	1.084,54	1.947,10
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	59	4.862	4.862	X	1,13	X	9,90	3,21	15.942,84	4,03	20.020,42	35.963,25
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8	620	620	X	1,50	X	13,22	4,27	2.644,32	5,39	3.340,44	5.984,76
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	-	0	0	X	0,91	X	8,00	2,59	0,00	3,26	0,00	0,00
16	Banchi di mercato beni durevoli	56	383	383	X	1,67	X	14,69	4,75	1.818,64	5,99	2.292,99	4.111,62
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	16	789	789	X	1,50	X	13,21	4,27	3.365,11	5,38	4.247,77	7.612,87
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	9	752	752	X	1,04	X	9,11	2,96	2.223,73	3,71	2.792,01	5.015,74
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	6	447	447	X	1,38	X	12,10	3,92	1.753,95	4,93	2.204,32	3.958,27
20	Attività industriali con capannoni di produzione	-	0	0	X	0,94	X	8,25	2,67	0,00	3,36	0,00	0,00
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	19	1.205	1.205	X	0,92	X	8,11	2,62	3.152,14	3,31	3.982,80	7.134,94
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	26	2.835	2.835	N	2,55	N	22,40	7,25	20.555,29	9,13	25.881,07	46.436,36
23	Mense, birrerie, amburgherie	-	0	0	N	2,55	N	22,40	7,25	0,00	9,13	0,00	0,00
24	Bar, caffè, pasticceria	14	1.094	1.094	N	2,56	N	22,50	7,28	7.963,20	9,17	10.031,85	17.995,05
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	34	6.321	6.321	X	2,44	X	21,50	6,94	43.853,68	8,76	55.386,69	99.240,36
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	-	0	0	X	2,45	X	21,55	6,97	0,00	8,78	0,00	0,00
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	19	878	878	X	2,45	X	21,55	6,97	6.116,33	8,78	7.711,22	13.827,55
28	Ipermercati di generi misti	16	109	109	X	2,73	X	23,98	7,76	2.553,78	29,57	3.222,89	5.776,67
29	Banchi di mercato genere alimentari	16	109	109	X	8,24	X	72,55	23,43	2.553,78	29,57	3.222,89	5.776,67
30	Discoteche, night club	-	0	0	X	1,91	X	16,80	5,43	0,00	6,85	0,00	0,00
<b>totale</b>		<b>410</b>	<b>40.595</b>	<b>40.595</b>						<b>154.840,46</b>		<b>196.087,41</b>	<b>349.927,89</b>

id	attività	Ratfronto Tariffe UND 2019 / 2018									
		N. Utenze	Superficie	Diff.N.Utenze	Diff.Superf.	Tariffa PF	Tariffa PV	Tariffa Tot	Inc.% PF	Inc.% PV	Inc.% Tot
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	21	10.888	-	12	1,60	2,11	3,71	11,8%	6,2%	8,6%
2	Cinematografi e teatri		0	-	-	1,20	1,58	2,78	11,8%	6,2%	8,6%
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	26	2.794	3	156	1,12	1,50	2,62	11,8%	6,2%	8,6%
4	Campaggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1	49	-	-	1,88	2,51	4,40	11,8%	6,2%	8,6%
5	Stabilimenti balneari		0	-	-	1,50	2,00	3,50	11,8%	6,2%	8,6%
6	Esposizioni, autosaloni	4	468	-	-	1,45	1,93	3,38	11,8%	6,2%	8,6%
7	Aberghi con ristorante	1	137	-	-	3,59	4,78	8,36	11,8%	6,2%	8,6%
8	Aberghi senza ristorante		0	-	-	2,75	3,65	6,39	11,8%	6,2%	8,6%
9	Casa di cura e riposo	5	1.320	-	-	2,77	3,69	6,46	11,8%	6,2%	8,6%
10	Ospedali		0	-	-	3,64	4,83	8,47	11,8%	6,2%	8,6%
11	Uffici, agenzie, studi professionali	68	4.233	3	217	2,98	3,95	6,93	11,8%	6,2%	8,6%
12	Banche ed istituti di credito	2	384	-	-	2,01	2,66	4,67	11,8%	6,2%	8,6%
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, terrameria e altri beni durevoli	66	6.086	7	1.124	2,87	3,80	6,67	11,8%	6,2%	8,6%
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8	620	-	-	3,82	5,07	8,89	11,8%	6,2%	8,6%
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato		0	-	-	2,31	3,07	5,38	11,8%	6,2%	8,6%
16	<b>Banchi di mercato beni durevoli</b>					4,25	5,64	9,88	11,8%	6,2%	8,6%
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista	14	684	2	105	3,82	5,07	8,88	11,8%	6,2%	8,6%
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	8	650	1	102	2,65	3,50	6,14	11,8%	6,2%	8,6%
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	6	447	-	-	3,51	4,64	8,15	11,8%	6,2%	8,6%
20	Attività industriali con capannoni di produzione		0	-	-	2,39	3,17	5,56	11,8%	6,2%	8,6%
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	19	1.205	-	-	2,34	3,11	5,45	11,8%	6,2%	8,6%
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	27	2.985	1	150	6,49	8,59	15,08	11,8%	6,2%	8,6%
23	Mense, birrerie, amburgherie		0	-	-	6,49	8,59	15,08	11,8%	6,2%	8,6%
24	Bar, caffè, pasticceria	14	1.101	-	-	6,51	8,63	15,15	11,8%	6,2%	8,6%
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	38	6.811	4	490	6,21	8,25	14,46	11,8%	6,2%	8,6%
26	Plurilicenze alimentari e/o miste		0	-	-	6,23	8,27	14,50	11,8%	6,2%	8,6%
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	19	875	-	3	6,23	8,27	14,50	11,8%	6,2%	8,6%
28	Ipermercati di generi misti		0	-	-	6,94	9,20	16,15	11,8%	6,2%	8,6%
29	<b>Banchi di mercato genere alimentari</b>					20,96	27,84	48,80	11,8%	6,2%	8,6%
30	Discoteche, night club		0	-	-	4,86	6,45	11,30	11,8%	6,2%	8,6%
<b>totale</b>		<b>347</b>	<b>41.737</b>	<b>9</b>	<b>1.634</b>						

Approvato e sottoscritto

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*(Dott. Giuseppe Scilla)*  


**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
COMUNALE**

*(Rag. Francesco Antonio Domenico Laudani)*  


Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

- Che, in applicazione della legge regionale del 3 dicembre 1991, n 44:

X E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno, 02 NOV. 2020 per rimanervi 15 giorni consecutivi ( art 11 comma 1) sino al 16 NOV. 2020

IL MESSO NOTIFICATORE

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

IL SEGRETARIO GENERALE  
*(Dott. Giuseppe Scilla)*

Dalla Residenza Comunale, li

La presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE  
*(Dott. Giuseppe Scilla)*

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 02 NOV. 2020 al 16 NOV. 2020

E' divenuta esecutiva il giorno 30 OTT. 2020

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 12, comma 1);

X Per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi Art. 12 L.R. 44/91.

Dalla Residenza Comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE  
*(Dott. Giuseppe Scilla)*